

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1879

**Approvazione del programma di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 dicembre 2015. - Modalità prescrittive prestazioni di odontoiatria – Modifica parziale del Regolamento Regionale n. 13/2007 -**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo Dell'Offerta ,riferisce quanto segue:

Visto :

1. Il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* definisce i criteri per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza - LEA - e disciplina il funzionamento dei Fondi Integrativi del SSN, individuando in particolare all’art. 9 co.5 , con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i programmi della tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a favore di determinate categorie di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;
2. il DPCM 29/11/2001 - allegato 2B - prevede, tra i livelli essenziali di assistenza, l’assistenza odontoiatrica: *“limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs 30 Dicembre 1992, n. 502e successive modifiche ed integrazioni”*, ed in particolare fa riferimento a *“condizioni di vulnerabilità”* senza precisare se di tipo sanitario o di tipo sociale;
3. con deliberazione n. 310 dell’8/4/2002—la Giunta Regionale recepiva il DPCM 29 novembre 2001 pubblicato sul suppl. ord. n. 26 della G.U. n. 33 dell’8/02/2002, concernete la *Definizione dei livelli essenziali di assistenza*, con cui, tra l’altro, si rinviava a successivo provvedimento l’individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni di cui all’ allegato 2B al suddetto DPCM;
4. con deliberazione di G.R. n. 2242 del 23/12/2002,in relazione all’assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica, veniva individuato il quadro prestazionale da includersi nei LEA, e definiti i criteri di erogazione delle tipologie di prestazioni, correlandole a due diverse tipologie di utenze:
  - soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni , nell’ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva;
  - soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità ( di tipo sanitario e reddituale )
5. con Regolamento Regionale n. 13/2007 si procedeva a rideterminare il quadro prestazionale da includersi nei LEA, confermando le due diverse tipologie di utenze destinatarie delle prestazioni, già individuate nel precedente provvedimento, e ridefinendo i criteri di vulnerabilità sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista reddituale;
6. con Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015 sono state individuate una serie di prestazioni assoggettate a particolari — *“ Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale”* ;
7. l’allegato 3) al DM 9 dicembre 2015, ha individuato i criteri in base ai quali sono state identificate le condizioni di erogabilità delle prestazioni di odontoiatria, secondo quanto previsto dall’art. 9 co.5 del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. e dall’allegato 2B del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001- recante definizione dei livelli essenziali di assistenza. Tali disposizioni prevedono che l’assistenza odontoiatrica con oneri a carico del SSN sia limitata a:
  - A) programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva ( pazienti 0-14 anni) che prevedano :

- a) il monitoraggio della carie e delle malocclusioni;
  - b) il trattamento della patologia cariosa;
  - c) la correzione delle patologie ortognatodontiche a maggior rischio (gradi 4° e 5° dell'indice IOTN) .
- Detti interventi, tramite l'offerta attiva da parte del SSN, dovranno consentire di giungere alla diagnosi precoce delle patologie, con particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti socioeconomici problematici, segnalati come soggetti che presentano maggiori problemi di accesso alle cure necessarie (vedi di seguito vulnerabilità sociale).
  - Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle, riportate nell'allegato 1) al DM 9 dicembre 2015, a cui associata la condizione di erogabilità (pazienti «0-14 anni»), che qui s'intende integralmente trascritto, quale parte integrante del presente provvedimento. Tra le prestazioni erogabili sono ricomprese:
    - a) la visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva («0-14 anni »nella visita sono comprese la radiografia endorale e l'eventuale rimozione di corpo estraneo);
    - b) altre prestazioni riguardanti: estrazioni, chirurgia paradontale, chirurgia orale ricostruttiva,
    - c) ablazione del tartaro, incappucciamento indiretto della polpa, trattamenti ortodontici limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (grado 5° dell'indice IOTN) che versano in condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale, ecc.
- B) assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.
- Tenuto conto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 fa un generico riferimento a «condizioni di vulnerabilità», occorre definire le condizioni cliniche per le quali è necessario effettuare le cure odontoiatriche ed anche le condizioni socio-economiche che di fatto impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche nelle strutture private. A tale riguardo il Ministero ha individuato due distinte tipologie di vulnerabilità:
    - c) **Vulnerabilità sanitaria**: condizioni di tipo sanitario in cui la patologia di base, compromettono seriamente la funzione masticatoria, che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;
    - d) **Vulnerabilità sociale**: condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche a pagamento per gli elevati costi presenti nelle strutture private.
  - Per quanto attiene la "vulnerabilità sanitaria", vale a dire le malattie o le condizioni per le quali sono necessarie cure odontoiatriche, il DM 9/12/2015, prevede che dev'essere riconosciuta almeno ai cittadini affetti da gravi patologie, le cui condizioni di salute possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante, al punto che il mancato accesso alle cure possa mettere a repentaglio la prognosi "quoad vitam" del soggetto, secondo la casistica prevista nell'allegato 3) del succitato DM 9/12/2015, e precisamente a favore di :
    1. *Pazienti in attesa di trapianto e post -trapianto (escluso trapianto di cornea):*
    2. *Pazienti con state di immunodeficienza grave;*
    3. *Pazienti con cardiopatie congenite cianogene;*
    4. *Pazienti con patologia oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive;*
    5. *Pazienti con emofilia grave o altri gravi patologie dell'emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.*  
*Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle riportate nell'allegato 1) cui è associata la condizione di erogabilità "vulnerabilità sanitaria"*

*Ai soggetti così definiti in condizioni di “vulnerabilità sanitaria” devono, essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale, con l’esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.*

*I soggetti affetti da altre patologia o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica, potranno accedere alle cure odontoiatriche solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.*

Tutte le condizioni cliniche sopraelencate rientrano nelle categorie di esenzione per patologie previste dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e da quello delle malattie rare di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e confermano pertanto la loro assegnazione alla condizione di “ vulnerabilità sanitaria”.

- Per quanto concerne la “vulnerabilità sociale” lo stesso Ministero, sempre con il succitato DM 9/12/2015, ha individuato tre distinte situazioni nelle quali l’accesso alle cure è ostacolato o impedito:
  - a) Situazione di esclusione sociale (indigenza);
  - b) Situazione di povertà;
  - c) Situazione di reddito medio/basso.

Le condizioni di svantaggio economico sono definite dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), più perequativo rispetto al reddito lordo individuale utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Tale certificazione può essere ottenuta attraverso gli appositi uffici dei comuni o presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) abilitati o la sede I.N.P.S. competente per territorio, così come previsto dal D.Lgs. 109/98 così come integrato dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159. L’I.S.E.E., utilizzato anche per l’accesso ai servizi sociali dei Comuni, agli asili nido comunali ecc., individua con migliore precisione il reddito effettivo di una famiglia, si basa sul reddito da attività lavorative e finanziarie, a cui viene aggiunta la ricchezza della famiglia pesata; tiene conto inoltre della numerosità del nucleo familiare. Attualmente l’ISEE — DSU , in quanto indicatore più specifico del reddito lordo, è utilizzato anche per l’accesso ai servizi. In tale contesto normativo ed in analogia a quanto già previsto per le esenzioni per motivi di reddito, ai fini della prescrivibilità delle prestazioni odontoiatriche, si propone, quale condizione di “vulnerabilità sociale” , la limitazione i cui si trovano i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (**codice E02**);
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (**codice E04**).

Pertanto, in esecuzione ed applicazione del DM 9/12/2015, si propone di revocare, parzialmente il Regolamento Regionale n. 13/2007 nella parte in cui si procedeva a rideterminare il quadro prestazionale da includersi nei LEA, confermando le due diverse tipologie di utenze destinatarie delle prestazioni, già individuate nel precedente provvedimento, e ridefinendo i criteri di vulnerabilità sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista reddituale, ivi compreso i soggetti destinatari ( pazienti «0-14 anni);

- Sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 3012 -P — del 25/3/2016, e delle risultanze emerse a seguito dell’incontro intercorso in data 24/3/2016, con i Presidenti degli Ordini dei Medici delle Province pugliesi, è stata valutata la possibilità per gli specialisti Odontoiatri -istituzionalmente accreditati - di poter prescrivere autonomamente su un proprio ricettario regionale. A tale riguardo le parti convenivano, in analogia a quanto previsto per gli specialisti Fisiatri inseriti negli studi di fisiokinesiterapia

(FKT) accreditati, di assegnare agli odontoiatri che ne facciano richiesta ed opportunamente censiti, un ricettario regionale c.d. "biffato", per la prescrizione delle prestazioni riguardanti la sola branca di riferimento — odontoiatria -. Di conseguenza si propone che la ASL territorialmente competente dovrà assegnare, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, a tutte i soggetti ed alle strutture ( pubbliche, equiparate , specialista ambulatoriale o private accreditate per la branca di Odontoiatria - per questi ultimi con riferimento a coloro che hanno sottoscritto il contratto per la fornitura di prestazioni ambulatoriali nella medesima branca - ) i ricettari rossi del SSR appositamente contrassegnati, al fine di evitare un uso improprio, ovvero autorizzarli a prescrivere in DEMA ( ricetta dematerializzata );

- Pertanto, si propone, alla Giunta Regionale, di adottare le seguenti modalità di prescrizione delle prestazioni odontoiatriche di cui al DM 9/12/2015 (fermo restando le disposizioni di cui alle leggi regionali e al Documento di Indirizzo Economico e Funzionale (DIEF) vigenti in materia di assegnazione dei tetti di spesa a ciascuna struttura accreditata), e precisamente che:

1. L'assistito deve rivolgersi al proprio medico di Assistenza primaria/Pediatra di libera scelta, il quale, ove lo ritenga necessario, potrà prescrivere una visita specialistica odontoiatrica, indicando il motivo della prestazione o il quesito diagnostico;
2. Lo specialista odontoiatra pubblico (dipendente o specialista ambulatoriale), equiparato o privato accreditato (quest'ultimo munito di contratto per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, sottoscritto con la ASL territorialmente competente) prescrive, sul ricettario rosso del SSR o su ricetta dematerializzata, un dettagliato piano terapeutico, nel rispetto delle condizioni di erogabilità previste dagli allegati : 1) e 3 del DM 9/12/2015, e delle condizioni di "vulnerabilità sociale" previste dal presente provvedimento;
3. Nel corso della fase di sperimentazione e monitoraggio le sanzioni di cui all'art. 9-quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, così come esplicitato dal Ministero nella nota allegata, non sono momentaneamente applicabili nei confronti dei medici prescrittori. Resta inteso che la non applicabilità delle sanzioni riguarda solo le prestazioni di cui al DM 9/12/2015. Purtroppo, si propone, che il regime sanzionatorio, con riferimento alle condizioni di erogabilità sia da un punto di vista di :
  - a) Vulnerabilità sanitaria: condizioni di tipo sanitario in cui la patologia di base, compromettono seriamente la funzione masticatoria, che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;
  - b) Vulnerabilità sociale: condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche;

quando troverà la sua piena applicazione, inciderà nei confronti dell'erogatore nella misura dello 0,002% del tetto di spesa assegnato per ogni infrazione commessa e comunque fino ad un massimo di 10 infrazioni nel corso di un anno. Dopo la decima infrazione, e comunque fino alla 20<sup>a</sup> infrazione perpetrata nel corso dello stesso anno, la percentuale sarà elevata allo 0.004% sul tetto di spesa assegnato. La reiterazione sistematica delle infrazioni nella misura superiore al limite massimo sopra menzionato, sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale della ASL competente territorialmente circa la sospensione del rapporto contrattuale, ovvero di proposizione di sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 27 co. 4 bis della L.R. n. 8/2004.

4. Le strutture UVARP Aziendali, sono tenute a verificare, attraverso i dati forniti dal sistema Edotto e dalle strutture erogatrici, che non si sia contravvenuto alle disposizioni regionali, di cui al presente provvedimento, anche attraverso accessi presso le strutture interessate. In caso siano riscontrate irregolarità, la Struttura Uvarp aziendale, comunque è tenuta a segnalare le anomalie alla Direzione Generale, che dovrà procedere al recupero delle somme, con oneri in solido a carico dei pazienti e dell'erogatore, per le prestazioni indebitamente fruite ed erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità, giusto quanto previsto dall'art. 9-quater co. 2) del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Si propone di ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dall'art 44 co. 3 della L.R. n. 7 /2004 "Statuto

della Regione Puglia”, stante la necessità di dare attuazione entro il 31/12/2016

### **COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997 :

### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabi/e A.P. e dal Direttore della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015 con il quale sono state individuate una serie di prestazioni assoggettate a particolari — *“ Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ”* ;
2. di modificare l'art. 1 co. 1 del regolamento 12 giugno 2007 e prendere atto degli allegati 1 e 3) al DM 9 dicembre 2015, trasfusi nell'allegato A) al presente provvedimento, che individua i criteri in base ai quali sono state identificate le condizioni di erogabilità delle prestazioni di odontoiatria, secondo quanto previsto dall'art. 9 co.5 del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. e dall'allegato 2B del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza. Tali disposizioni prevedono che l'assistenza odontoiatrica a carico del SSN sia limitata a:
  - programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva (pazienti 0-14 anni) che prevedano:
    - a) il monitoraggio della carie e delle malocclusioni;
    - b) il trattamento della patologia cariosa;
    - c) la correzione delle patologie ortognatodontiche a maggior rischio (gradi 4° e 5° dell'indice IOTN) .
  - Detti interventi, tramite l'offerta attiva da parte del SSN, dovranno consentire di giungere alla diagnosi precoce delle patologie, con particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti socioeconomici problematici, segnalati come soggetti che presentano maggiori problemi di accesso alle cure necessarie (vedi di seguito vulnerabilità sociale).
  - Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle, riportate nell'allegato 1) al DM 9 dicembre 2015, cui e' associata la condizione di erogabilità (pazienti «0-14 anni»), che qui s'intende integralmente trascritto quale parte integrante del presente provvedimento. Inoltre, tra le prestazioni erogabili sono ricomprese:
    - a) la visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva, (nella visita sono comprese la radiografia endorale e l'eventuale rimozione di corpo estraneo);
    - b) altre prestazioni riguardanti: estrazioni, chirurgia paradontale, chirurgia orale ricostruttiva, ablazione del tartaro, incappucciamento indiretto della polpa, trattamenti ortodontici limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (grado 5° dell'indice IOTN) che versano in condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale, ecc.
3. *Di modificare, in esecuzione ed applicazione del DM 9/2/2015, parzialmente il Regolamento Regionale n. 13/2007 nella parte in cui si procedeva a rideterminare il quadro prestazionale da includersi nei LEA, confermando le due diverse tipologie di utenze destinatarie delle prestazioni, già individuate nel precedente provvedimento, e ridefinendo i criteri di vulnerabilità sia da un punto di vista sanitario che da un punto di*

vista reddituale, ivi compreso i soggetti destinatari ( pazienti «0-14 anni»);

4. *Di stabilire che nella condizione di “vulnerabilità sanitaria”, vale a dire di soggetti affetti da malattie e/o di condizioni per le quali sono necessarie cure odontoiatriche, rientrano quei cittadini affetti da gravi patologie, le cui condizioni di salute possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante, al punto che il mancato accesso alle cure possa mettere a repentaglio la prognosi “quoad vitam” del soggetto, secondo la casistica prevista nell’allegato 3) del succitato DM 9/12/2015, così come trasfuso nell’allegato B) , e precisamente a favore di :*
- a) Pazienti in attesa di trapianto e post -trapianto (escluso trapianto di Cornea);*
  - b) Pazienti con stato di immunodeficienza grave;*
  - c) Pazienti con cardiopatie congenite cianogene;*
  - d) Pazienti con patologia oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive;*
  - e) Pazienti con emofilia grave o altri gravi patologie dell’emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.*

*Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle riportate nell’allegato I) cui è associata la condizione di erogabilità “vulnerabilità sanitaria”.*

*Ai soggetti così definiti in condizioni di “vulnerabilità sanitaria” devono, essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale, con l’esclusione de/manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.*

*I soggetti affetti da altre patologie D condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica, potranno accedere alle CUPE odontoiatriche solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.*

Tutte le condizioni cliniche sopraelencate rientrano nelle categorie di esenzione per patologie previste dal decreto ministeriale 28 /05/ 1999,n. 329, e da quello delle malattie rare di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e confermano pertanto la loro assegnazione alla condizione di “vulnerabilità sanitaria”.

5. Di stabilire che nella condizione di “vulnerabilità sociale “ rientrano quei soggetti che versano in condizioni di svantaggio economico così come definite dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) — o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), previste nell’allegato C), più perequativo rispetto al reddito lordo individuale utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, e precisamente :
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E 02);
  - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E 04).
6. Di stabilire, in analogia a quanto previsto per gli specialisti Fisiatri inseriti negli studi di fisiokinesiterapia (FKT) accreditati, per i soggetti e le strutture (pubbliche, equiparate, specialista ambulatoriale o private accreditate, per la branca di Odontoiatria, per quest’ultimi nei confronti di coloro che no sottoscritto il contratto per la fornitura di prestazioni ambulatoriali nella medesima branca) che ne facciano richiesta ed opportunamente censiti, la possibilità di prescrivere autonomamente sul ricettario rosso del SSR appositamente contrassegnato, al fine di evitare un uso improprio, ovvero di autorizzare gli stessi a prescrivere in DEMA (ricetta dematerializzata). Tale adempimento, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, sarà assolto dalla ASL territorialmente competente in cui insiste la struttura, secondo

quanto previsto dall'allegato D). Di conseguenza:

- a. L'assistito deve rivolgersi al proprio medico di Assistenza primaria/Pediatra di libera scelta, il quale, ove lo ritenga necessario, potrà prescrivere una visita specialistica odontoiatrica, indicando il motivo della prestazione o il quesito diagnostico;
- b. Lo specialista odontoiatra pubblico (dipendente o specialista ambulatoriale), equiparato o privato accreditato (quest'ultimo munito di contratto per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, sottoscritto con la ASL territorialmente competente) prescrive, sul ricettario rosso del SSR o su ricetta dematerializzata, un dettagliato piano terapeutico, nel rispetto delle condizioni di erogabilità previste dagli allegati : 1) e 3 del DM 9/12/2015, e delle condizioni di "vulnerabilità sociale" previste dal presente provvedimento;
- c. Nel corso della fase di sperimentazione e monitoraggio le sanzioni di cui all'art. 9-quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, così come esplicitato dal Ministero nella nota allegata, non sono momentaneamente applicabili nei confronti dei medici prescrittori. Resta inteso che la non applicabilità delle sanzioni riguarda solo le prestazioni di cui al DM 9/12/2015.
- d. Dopo la fase di sperimentazione, il regime sanzionatorio legato alle condizioni di erogabilità inciderà, nei confronti dell'erogatore, nella misura dello 0,002% del tetto di spesa assegnato per ogni infrazione commessa e comunque fino ad un massimo di 10 infrazioni nel corso di un anno. Dopo la decima infrazione, e comunque fino alla 20<sup>a</sup> infrazione perpetrata nel corso dello stesso anno, la percentuale sarà elevata allo 0.004% sul tetto di spesa assegnato. La reiterazione sistematica delle infrazioni, sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale della ASL competente territorialmente circa la sospensione del rapporto contrattuale, ovvero di proposizione di sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 27 co. 4 bis della L.R. n. 8/2004.
- e. Di stabilire che le strutture UVARP Aziendali, sono tenute a verificare, attraverso i dati forniti dal sistema Edotto e dalle strutture erogatrici, che non si sia contravvenuto alle disposizioni regionali, di cui al presente provvedimento, anche attraverso accessi presso le strutture interessate. In caso siano riscontrate irregolarità, la Struttura Uvarp aziendale, comunque è tenuta a segnalare le anomalie alla Direzione Generale, che dovrà procedere al recupero delle somme, con oneri in solido a carico dei pazienti e dell'erogatore, per le prestazioni indebitamente fruite ed erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità, giusto quanto previsto dall'art. 9-quater co. 2) del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

7. Di approvare l'allegato schema di Regolamento facente parte integrante del presente provvedimento

8. Di stabilire :

- a) di ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dall'art 44 co. 3 della L.R. n. 7 /2004 "Statuto della Regione Puglia", stante la necessità di dare attuazione entro il 31/12/2016
- b) di trasmettere lo schema di regolamento approvato per il tramite della Segreteria Generale della Giunta Regionale alla Commissione Consigliare per materia, per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio, non vincolante, nei termini di cui all'art. 44 co. 2 della L.R. 7/2004, come modificato dalla L.R. n. 4/2014;
- c) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva del regolamento regionale;

9. Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. provinciali e al Dirigente Responsabile Sezione Sistemi Informativi

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano


## Schema di Regolamento Regionale

Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n. 12 giugno 2007, n. 13 , avente ad oggetto : Regolamento regionale concernete indicazioni cliniche specifiche per l'erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell'allegato 2B del DPCM 29.11.2001 – pubblicato sul BURP n. 88 del 19/6/2007 -

### Art. 1

In attuazione a quanto previsto dal DM 9 dicembre 2015 che ha individuato i criteri in base ai quali sono state identificate le condizioni di erogabilità delle prestazioni di odontoiatria, secondo quanto previsto dall'art. 9 co.5 del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. e dall'allegato 2B del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 - recante definizione dei livelli essenziali di assistenza - si stabilisce che :

- a) Le prestazioni di assistenza odontoiatrica devono essere erogate limitatamente a favore delle sottoelencate diverse categorie di destinatari :
1. Soggetti in età compresa tra 0-14 anni programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva che prevedano, secondo quanto contrassegnato nell'allegato A) :
    - 1.1) il monitoraggio della carie e delle malocclusioni;
    - 1.2) il trattamento della patologia cariosa;
    - 1.3) la correzione delle patologie ortognatodontiche a maggior rischio (gradis 4° dell'indice IOTN) .





b) Assistenza odontoiatrica e protesica a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità sanitaria e/o vulnerabilità sociale.

2. Soggetti che si trovano in condizioni cliniche per le quali e' necessario effettuare le cure odontoiatriche e/o che si trovino in condizioni socio-economiche che di fatto impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche nelle strutture private. A tale riguardo il Ministero ha individuato due distinte tipologie di vulnerabilità:

2.1) **Vulnerabilità sanitaria:** condizioni di tipo sanitario in cui la patologia di base, compromettono seriamente la funzione masticatoria, che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche, contrassegnate e riportate nell'allegato B);

2.2) **Vulnerabilità sociale:** condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche a pagamento per gli elevati costi presenti nelle strutture private, contrassegnate e riportate nell'allegato C).

c) Soggetti prescrittori prestazioni odontoiatriche, secondo le indicazioni richiamate nell'allegato D).



Allegato A)

Il quadro prestazionale da includersi nei LEA relativamente a questa categoria di soggetti ( 0-14 anni) è così rideterminato :

- a) la visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva, (nella visita sono comprese la radiografia endorale e l'eventuale rimozione di corpo estraneo);
- b) altre prestazioni riguardanti: estrazioni, chirurgia paradontale, chirurgia orale ricostruttiva, ablazione del tartaro, incappucciamento indiretto della polpa, trattamenti ortodontici limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (grado 5° dell'indice IOTN) che versano in condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale, così come di seguito riportato :

numero nota	note dm 1996	codice prestazione	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	CONDIZIONI DI EROGABILITA'	INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
<b>23. ESTRAZIONE E RICOSTRUZIONE DI DENTI</b>					
1		23.01	ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO Incluso: Anestesia	A) 0-14 anni. B) Condizioni di vulnerabilità sanitaria. C) Condizioni di vulnerabilità sociale.	
2		23.09	ESTRAZIONE DI DENTE PERMANENTE Estrazione di altro dente NAS. Incluso: Anestesia	A) 0-14 anni. B) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; C) Condizioni di vulnerabilità sociale	
3		23.19	ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE Odontectomia NAS, rimozione di dente incluso, allacciamento di dente incluso, germectomia, estrazione dentale con elevazione di lembo muco-periostale Incluso: Anestesia	A) 0-14 anni. B) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; C) Condizioni di vulnerabilità sociale	
4		23.20.1	RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTURAZIONE Fino a due superfici incluso: Otturazione carie, Otturazione carie con incappucciamento indiretto della polpa	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale; C) Per il solo "incappucciamento indiretto della polpa" anche 0-14 anni in caso di evento traumatico	
5		23.20.2	RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTURAZIONE a tre o più superfici e/o applicazione di perno endocanalare incluso: Otturazione carie, Otturazione carie con incappucciamento indiretto della polpa	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale; C) Per il solo "incappucciamento indiretto della polpa" anche 0-14 anni in caso di evento traumatico	
6		23.3	RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE INTARSIO Ricostruzione di dente fratturato	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
7		23.41	APPLICAZIONE DI CORONA Trattamento per applicazione di corona a giacca in resina	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
8		23.41.1	APPLICAZIONE DI CORONA IN LEGA AUREA Trattamento per applicazione di corona faccettata in lega aurea e resina o di corona 3/4 lega aurea o in lega aurea fusa	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
9		23.41.2	ALTRA APPLICAZIONE DI CORONA Trattamento per applicazione di corona a giacca in porcellana o di corona faccettata (Weneer) in lega aurea e porcellana	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
10		23.41.3	APPLICAZIONE DI CORONA E PERNO Trattamento per applicazione di corona a giacca in resina o oro resina con perno moncone in lega aurea	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
11		23.41.4	ALTRA APPLICAZIONE DI CORONA E PERNO Trattamento per applicazione di corona a giacca in porcellana o oro porcellana con perno moncone in lega aurea	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
12		23.42	INSERZIONE DI PONTE FISSO Trattamento per applicazione di elemento fuso in lega aurea, oro resina o oro porcellana e/o elemento di sovrastruttura per corona su impianti endosseali (Per elemento)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
13		23.43.1	INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa D24 (Per arcata)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	



Allegato A)

14	23.43.2	ALTRA INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale [protesi scheletrata in cromo-cobalto-molibdeno o oro] (Per arcata) Incluso: Eventuali attacchi di precisione	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
15	23.43.3	INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA Rimovibile o fissa (Per elemento)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
16	23.49.1	ALTRA RIPARAZIONE DENTARIA Moleggio selettivo dei denti (Per seduta)	Condizioni di vulnerabilità sanitaria in caso di sindrome algica e disfunzionale dell'ATM	
17	23.5	IMPIANTO DI DENTE Reimpianto di elementi dentari lussati o avulsi	A) 0-14 anni; B) Condizioni di vulnerabilità sanitaria	
18	23.6	IMPIANTO DI PROTESI DENTARIA Impianto dentale endosseoso	Condizioni di vulnerabilità sanitaria, in caso di sindrome algica e disfunzionale dell'ATM	
19	23.71.1	TERAPIA CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO Trattamento o pulpotomia Escluso: Otturazione (23.2.1, 23.2.2)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale; C) 0-14 anni solo in caso di evento traumatico	
20	23.71.2	TERAPIA CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO Trattamento o pulpotomia Escluso: Otturazione (23.2.1, 23.2.2)	Condizioni di vulnerabilità sanitaria	
21	23.73	APICECTOMIA Incluso: Otturazione retrograda	Condizioni di vulnerabilità sanitaria	
<b>24. ALTRI INTERVENTI SUI DENTI, GENGIVE E ALVEOLI</b>				
22	24.20.1	GENGIOPLASTICA [CHIRURGIA PARODONTALE] Lembo di Widman modificato con levigatura radici e curettage tasche infraossee, applicazione di osso o membrane, osteoplastica (Per sestante)	A) 0-14 anni; B) Condizioni di vulnerabilità sanitaria	
23	24.31	ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA GENGIVA Asportazione di epulidi Escluso: Biopsia della gengiva (24.11), Asportazione di lesione odontogena (24.4)	A) 0-14 anni; B) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; C) Condizioni di vulnerabilità sociale.	
24	24.39.1	LEVIGATURA DELLE RADICI. Levigatura di radici e/o curettage delle tasche parodontali a cielo coperto (Per sestante)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; B) Condizioni di vulnerabilità sociale	
25	24.39.2	INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO (Per emiarcata)	Condizioni di vulnerabilità sanitaria	
26	24.4	ASPORTAZIONE DI LESIONE DENTARIA DELLA MANDIBOLA asportazione di lesione odontogena	A) 0-14 anni; B) Condizioni di vulnerabilità sanitaria; C) Condizioni di vulnerabilità sociale	
27	24.70.1	TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI (Per anno)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria (Indice IOTN = 4/5); B) Condizioni di vulnerabilità sociale (Indice IOTN = 4/5)	
28	24.70.2	TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI (Per anno)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria (Indice IOTN = 4/5); B) Condizioni di vulnerabilità sociale (Indice IOTN = 4/5)	
29	24.70.3	TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICI FUNZIONALI Incluso: Trattamento con placca di svincolo (Per anno)	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria (Indice IOTN = 4/5); B) Condizioni di vulnerabilità sociale (Indice IOTN = 4/5)	
30	24.80.1	RIPARAZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO	A) Condizioni di vulnerabilità sanitaria (Indice IOTN = 4/5); B) Condizioni di vulnerabilità sociale (Indice IOTN = 4/5)	



Allegato B)

Per quanto attiene la "vulnerabilità sanitaria", vale a dire le malattie o le condizioni per le quali sono necessarie cure odontoiatriche, il DM 9/12/2015, prevede che dev'essere riconosciuta almeno ai cittadini affetti da gravi patologie, le cui condizioni di salute possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante, al punto che il mancato accesso alle cure possa mettere a repentaglio la prognosi "quoad vitam" del soggetto, secondo la casistica prevista nell'allegato 3) del succitato DM 9/12/2015, e precisamente a favore di :

1. *Pazienti in attesa di trapianto e post -trapianto ( escluso trapianto di cornea);*
2. *Pazienti con stato di immunodeficienza grave;*
3. *Pazienti con cardiopatie congenite cianogene;*
4. *Pazienti con patologie oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia o chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive;*
5. *Pazienti con emofilia grave o altri gravi patologie dell'emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.*

*Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle riportate nell'allegato A) cui è associata la condizione di erogabilità "vulnerabilità sanitaria". Ai soggetti così definiti in condizioni di "vulnerabilità sanitaria" devono, essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale, con l'esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.*

*I soggetti affetti da altre patologie o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica, potranno accedere alle cure odontoiatriche solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.*

Tutte le condizioni cliniche sopraelencate rientrano nelle categorie di esenzione per patologie previste dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e da quello delle malattie rare di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e confermano pertanto la loro assegnazione alla condizione di " vulnerabilità sanitaria".



## Allegato C)


- Per quanto concerne la “vulnerabilità sociale” lo stesso Ministero, sempre con il succitato DM 9/12/2015, ha individuato tre distinte situazioni nelle quali l’accesso alle cure è ostacolato o impedito :
  - a) Situazione di esclusione sociale (indigenza);
  - b) Situazione di povertà;
  - c) Situazione di reddito medio/basso.

Pertanto i soggetti aventi titolo sono :

- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E 02);
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E 04).

Le condizioni di svantaggio economico sono definite dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), più perequativo rispetto al reddito lordo individuale utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Tale certificazione può essere ottenuta attraverso gli appositi uffici dei comuni o presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) abilitati o la sede I.N.P.S. competente per territorio, così come previsto dal D.Lgs. 109/98 così come integrato dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159 . L’I.S.E.E., utilizzato anche per l’accesso ai servizi sociali dei Comuni, agli asili nido comunali ecc., individua con migliore precisione il reddito effettivo di una famiglia, si basa sul reddito da attività lavorative e finanziarie, a cui viene aggiunta la ricchezza della famiglia pesata; tiene conto inoltre della numerosità del nucleo familiare. Attualmente l’ISEE – DSU , in quanto indicatore più specifico del reddito lordo, è utilizzato anche per l’accesso ai servizi. In tale contesto normativo ed in analogia a quanto già previsto per le esenzioni per motivi di reddito, ai fini della prescrivibilità delle prestazioni odontoiatriche, si propone, quale condizione di “vulnerabilità sociale” , la limitazione i cui si trovano i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:



Allegato D)

- Sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 3012 -P – del 25/3/2016, e delle risultanze emerse a seguito dell'incontro intercorso in data 24/3/2016, con i Presidenti degli Ordini dei Medici delle Province pugliesi, si conviene che i soggetti prescrittori possono essere anche gli specialisti Odontoiatri - istituzionalmente accreditati - i quali potranno prescrivere autonomamente su un proprio ricettario regionale. Pertanto, in analogia a quanto previsto per gli specialisti Fisiatri inseriti negli studi di fisiokinesiterapia (FKT) accreditati, agli odontoiatri che ne facciano richiesta ed opportunamente censiti, deve essere assegnato un ricettario regionale c.d. "biffato", per la prescrizione delle prestazioni riguardanti la sola branca di riferimento – odontoiatria -. Di conseguenza la ASL territorialmente competente dovrà assegnare, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, a tutte i soggetti ed alle strutture ( pubbliche, equiparate , specialista ambulatoriale o private accreditate per la branca di Odontoiatria - per questi ultimi con riferimento a coloro che hanno sottoscritto il contratto per la fornitura di prestazioni ambulatoriali nella medesima branca - ) i ricettari rossi del SSR appositamente contrassegnati, al fine di evitare un uso improprio, ovvero autorizzarli a prescrivere in DEMA ( ricetta dematerializzata ).

Modalità prescrittive delle prestazioni odontoiatriche di cui al DM 9/12/2015
---

Fermo restando le disposizioni di cui alle leggi regionali e al Documento di Indirizzo Economico e Funzionale (DIEF) vigenti in materia di assegnazione dei tetti di spesa a ciascuna struttura accreditata) di seguito si stabiliscono le modalità prescrittive a cui dovranno attenersi gli erogatori ed i fruitori delle prestazioni:

1. L'assistito deve rivolgersi al proprio medico di Assistenza primaria/Pediatra di libera scelta, il quale, ove lo ritenga necessario, potrà prescrivere una visita specialistica odontoiatrica, indicando il motivo della prestazione o il quesito diagnostico;
2. Lo specialista odontoiatra pubblico (dipendente o specialista ambulatoriale), equiparato o privato accreditato (quest'ultimo munito di contratto per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, sottoscritto con la ASL territorialmente competente) prescrive, sul ricettario rosso del SSR o su ricetta dematerializzata, un dettagliato piano terapeutico, nel rispetto delle condizioni di erogabilità previste dagli allegati : 1) e 3 del DM 9/12/2015, e delle condizioni di "vulnerabilità sociale" previste dal presente provvedimento;
3. Nel corso della fase di sperimentazione e monitoraggio le sanzioni di cui all'art. 9-quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, così come esplicitato dal Ministero nella nota allegata, non sono momentaneamente applicabili nei confronti dei medici prescrittori. Resta inteso che la non applicabilità delle sanzioni riguarda solo le prestazioni di cui al DM 9/12/2015. Purtuttavia, si propone, che il regime sanzionatorio, con riferimento alle condizioni di erogabilità sia da un punto di vista di :
  - a) Vulnerabilità sanitaria: condizioni di tipo sanitario in cui la patologia di base, compromettono seriamente la funzione masticatoria, che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;
  - b) Vulnerabilità sociale: condizioni di svantaggio sociale ed economico correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusioni sociali che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche;

inciderà nella fase applicativa e nei confronti dell'erogatore nella misura del 100,002% sul tetto di spesa annuale assegnato per ogni infrazione commessa e comunque fino ad un massimo di 10 infrazioni nel corso di un anno. Dopo la decima infrazione, e comunque fino alla 20<sup>a</sup> infrazione perpetrata nel corso



7

Allegato D)

inciderà nella fase applicativa e nei confronti dell'erogatore nella misura dello 0,002% sul tetto di spesa annuale assegnato per ogni infrazione commessa e comunque fino ad un massimo di 10 infrazioni nel corso di un anno. Dopo la decima infrazione, e comunque fino alla 20^ infrazione perpetrata nel corso dello stesso anno, la percentuale sarà elevata allo 0.004% sul tetto di spesa annuale assegnato. La reiterazione sistematica delle infrazioni nella misura superiore al limite massimo sopra menzionato, sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale della ASL competente territorialmente circa la sospensione del rapporto contrattuale, ovvero di proposizione di sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 27 co. 4 bis della L.R. n. 8/2004.

4. Le strutture UVARP Aziendali, sono tenute a verificare, attraverso i dati forniti dal sistema Edotto e dalle strutture erogatrici, che non si sia contravvenuto alle disposizioni regionali, di cui al presente provvedimento, anche attraverso accessi presso le strutture interessate. In caso siano riscontrate irregolarità, la Struttura Uvarp aziendale, comunque è tenuta a segnalare le anomalie alla Direzione Generale, che dovrà procedere al recupero delle somme, con oneri in solido a carico dei pazienti e dell'erogatore, per le prestazioni indebitamente fruite ed erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità, giusto quanto previsto dall'art. 9-quater co. 2) del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.1, della L.R. 12 maggio 2004 n. 7 "Statuto Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

